



COMUNICATO STAMPA n. 42/24

Lussemburgo, 5 marzo 2024

Sentenza della Corte nella causa C-755/21 P | Kočner / Europol

Trattamento di dati: Europol e lo Stato membro nel quale si è prodotto un danno in conseguenza di un trattamento illecito di dati verificatosi nell'ambito di una cooperazione tra loro sono responsabili in solido di tale danno

L'interessato che intenda ottenere il risarcimento integrale del danno da Europol o dallo Stato membro chiamato in causa deve soltanto dimostrare che, in occasione della cooperazione tra queste due entità, è stato effettuato un trattamento illecito di dati che gli ha arrecato un pregiudizio. Non è necessario che egli dimostri altresì a quale di dette entità tale trattamento illecito è imputabile.

A seguito dell'assassinio in Slovacchia, il 21 febbraio 2018, di un giornalista slovacco e della sua fidanzata, il sig. Ján Kuciak e la sig.ra Martina Kušnírová, le autorità slovacche hanno condotto un'indagine su vasta scala. Su richiesta di tali autorità, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) ha estratto i dati memorizzati su due telefoni cellulari che sarebbero appartenuti al sig. Marian Kočner. Europol ha trasmesso alle suddette autorità le proprie relazioni scientifiche ed ha consegnato loro un disco rigido contenente i dati criptati estratti. Nel maggio 2019, la stampa slovacca ha pubblicato delle informazioni relative al sig. Kočner ricavate dai suoi telefoni cellulari, e segnatamente alcune trascrizioni di sue comunicazioni di natura intima. Inoltre, in una delle sue relazioni, Europol ha indicato che il sig. Kočner si trovava in stato di detenzione dal 2018 per un presunto reato finanziario e che il suo nome era, in particolare, direttamente collegato agli «elenchi cosiddetti mafiosi» ed ai «Panama Papers».

Il sig. Kočner ha presentato dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea una domanda di risarcimento per un ammontare di EUR 100 000 al fine di veder ristorato da Europol il danno morale che egli ritiene di aver subito a causa del trattamento illecito dei suoi dati. Con sentenza del 29 settembre 2021 ¹, il Tribunale ha respinto il suo ricorso. Esso ha concluso, da un lato, che il sig. Kočner non aveva fornito la prova di un nesso di causalità tra il danno fatto valere e il comportamento di Europol e, dall'altro, che egli non aveva provato che gli «elenchi cosiddetti mafiosi» fossero stati elaborati e tenuti da Europol. Il sig. Kočner ha proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

Nella sua sentenza, la Corte giudica che il diritto dell'Unione istituisce un regime di responsabilità in solido di Europol e dello Stato membro nel quale si è prodotto il danno a seguito di un trattamento illecito di dati verificatosi nell'ambito di una cooperazione tra essi. In una prima fase, la responsabilità in solido di Europol o dello Stato membro interessato può essere chiamata in causa, rispettivamente, dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea o dinanzi al giudice nazionale competente. Eventualmente, una seconda fase può svolgersi davanti al consiglio di amministrazione di Europol al fine di stabilire la «responsabilità finale» di Europol e/o dello Stato membro interessato per il risarcimento corrisposto alla persona fisica lesa.

Per far sorgere tale responsabilità solidale nell'ambito della prima fase, la persona fisica interessata deve soltanto dimostrare che, in occasione di una cooperazione tra Europol e lo Stato membro interessato, è

stato effettuato un trattamento illecito di dati che gli ha causato un danno. Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, **non è necessario che tale persona dimostri in aggiunta a quale di queste due entità detto trattamento illecito è imputabile.** Di conseguenza, **la Corte annulla la sentenza del Tribunale** su tale punto.

Statuendo essa stessa sulla controversia, la Corte giudica che il trattamento illecito di dati, rappresentato dalla divulgazione a persone non autorizzate di dati relativi a conversazioni intime tra il sig. Kočner e la sua amica, ha portato a rendere tali dati accessibili al pubblico mediante la stampa slovacca. La Corte ritiene che tale trattamento illecito abbia violato il diritto del sig. Kočner al rispetto della sua vita privata e familiare nonché delle sue comunicazioni ed abbia pregiudicato il suo onore e la sua reputazione, ciò che gli ha causato un danno morale. La Corte concede al sig. Kočner un risarcimento di un ammontare di EUR 2 000 a titolo di ristoro di tale danno.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Sentenza del 29 settembre 2021, Kočner/Europol, [T-528/20](#), (v. [comunicato stampa n. 165/21](#)).